

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Stefano Tonini  
Per il Gruppo Lega dei Ticinesi  
Deputato al Gran Consiglio

### Interrogazione n. 131.23 del 5 ottobre 2023 Ci siamo “assicurati” che le auto targate Ucraina siano in regola?

Signor deputato,

l'interrogazione in oggetto solleva alcuni interrogativi in merito alla presenza di automobili targate Ucraina sul nostro territorio, le quali, qualora si dovessero trovare coinvolte in un incidente, potrebbero non disporre della necessaria copertura assicurativa per rispondere di eventuali danni.

Giova rilevare che la competenza in quest'ambito è federale, in particolare dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Inoltre, è bene sottolineare che, seppur per una durata inferiore, la medesima situazione assicurativa può presentarsi con qualsiasi veicolo importato da qualsiasi cittadino straniero proveniente dall'estero.

Prima di entrare nel merito delle domande poste, va premesso che, come noto, l'aggressione russa all'Ucraina, in corso da inizio 2022, ha causato un ingente flusso di rifugiati in cerca di protezione in tutti i Paesi europei, fra cui anche la Svizzera, dove i profughi spesso giungono a bordo dei propri veicoli ucraini.

Secondo il diritto doganale, le persone residenti all'estero possono utilizzare sul territorio svizzero il proprio veicolo per uso privato esente da imposte e formalità doganali per sei mesi nell'arco di un anno (allegato C della Convenzione del 26 giugno 1990 relativa all'ammissione temporanea [Convenzione di Istanbul; RS 0.631.24]). Se l'utilizzo temporaneo supera tale durata, l'attraversamento informale della frontiera è consentito solo previa autorizzazione dell'UDSC mediante modulo 15.30 (rilasciato fisicamente dagli uffici doganali), che estende l'uso alle suddette condizioni per un determinato periodo o per una durata di due anni (24 mesi). L'UDSC rinnova tale autorizzazione su richiesta, sempreché in regola con i requisiti (in particolare la residenza all'estero). Le disposizioni della Convenzione di Istanbul e il modulo 15.30 valgono anche per persone provenienti dall'Ucraina con status di protezione S.

Poiché l'immatricolazione regolare di un veicolo estero – che richiede il preventivo sdoganamento del mezzo (art. 71 cpv. 1 lett. d, ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC; RS 741.51) – deve avvenire già dopo 12 mesi ai sensi dell'articolo 115 OAC, il modulo 15.30 e l'utilizzo temporaneo del mezzo non sdoganato possono

determinare una situazione contraddittoria: in base all'articolo 115 OAC, i veicoli ucraini devono essere regolarmente immatricolati dopo 12 mesi, previo sdoganamento, essendo questo uno dei requisiti stabiliti dall'articolo 71 OAC per l'immatricolazione. L'unica possibilità per continuare a utilizzare in Svizzera veicoli non sdoganati trascorsi i 12 mesi previsti dall'articolo 115 OAC è l'immatricolazione provvisoria per ulteriori 12 mesi, in virtù degli articoli 16 e seguenti dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV; RS 741.31). L'immatricolazione regolare potrebbe così avvenire dopo 24 mesi, andando a coincidere con la scadenza imposta dall'UDSC per lo sdoganamento del mezzo. Tutto questo comporterebbe un doppio onere per le autorità cantonali competenti, che avrebbero dovuto immatricolare tutti i veicoli ucraini in via provvisoria al termine dei primi 12 mesi e poi definitivamente dopo altri 12 mesi.

L'Ufficio federale delle strade ha la possibilità di emanare, d'intesa con le autorità esecutive cantonali, disposizioni derogatorie per l'ammissione di persone e veicoli alla circolazione stradale. USTRA, per evitare il doppio onere, si è avvalsa di questa facoltà e ha comunicato la sua decisione alle autorità cantonali lo scorso 1° marzo.

Ciò significa, concretamente, che le persone in possesso di un permesso S in corso di validità che utilizzano il loro veicolo a motore estero per uso privato e dispongono di un modulo di autorizzazione 15.30, non necessitano di immatricolare i loro veicoli a motore e rimorchi esteri immatricolati in Ucraina per i primi 24 mesi trascorsi ininterrottamente in Svizzera.

Fatta questa premessa, rispondiamo come segue alle domande poste:

### **1. Come vengono indennizzati i sinistri cagionati da auto targate UA?**

Ribadendo che la competenza a rispondere a questi quesiti è federale, possiamo rinviare a quanto indicato sulla [relativa pagina](#) del sito dell'UDSC e meglio che, in genere, per i veicoli a motore ucraini è necessaria una carta d'assicurazione internazionale (ex carta verde) per poter entrare in Svizzera. In Svizzera è valida anche un'assicurazione di confine, stipulata in uno Stato SEE. Eccezionalmente e temporaneamente, l'attestato di assicurazione può essere presentato anche su un dispositivo elettronico sotto forma di un PDF. Se non è a disposizione una carta d'assicurazione internazionale i conducenti ucraini possono richiedere una nuova «carta verde» presso la loro assicurazione ucraina; oppure concludere un'assicurazione di confine presso uno degli uffici di servizio dell'UDSC.

In sostanza, quindi, se il veicolo è validamente assicurato, l'Ufficio nazionale di assicurazione mette il danno a carico della Compagnia ucraina. In caso contrario interviene, alle condizioni a esso applicabili, il Fondo nazionale di garanzia a coprire il danno.

### **2. La Confederazione garantisce i risarcimenti in caso di sinistro?**

Richiamato quanto indicato alla risposta precedente, esulando dalle competenze degli scriventi, non si può che rinviare alle Autorità federali per ottenere la risposta al quesito posto.

RG n. 5292 del 8 novembre 2023

**3. Il Cantone Ticino si è già fatto promotore verso la Confederazione per approfondire la tematica? Se sì, cosa ne è scaturito.**

Il Ticino, come tutti gli altri cantoni, ha ricevuto la citata decisione derogatoria di USTRA il 1° marzo 2023, di cui ha preso atto e, per il tramite delle autorità esecutive cantonali, ne garantisce l'applicazione e il rispetto.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 3 ore.*

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Raffaele De Rosa

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Sezione della circolazione (di-sc.direzione@ti.ch)